



# CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 63 Del 18-12-2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CONNESSE A MANSIONI D'UFFICIO

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13:25, nella sede consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE  
Assiste il Direttore Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

<b>BUONFIGLI ACHILLE</b>	<b>PRESIDENTE CDA</b>	<b>P</b>
<b>FORLINI ALBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>A</b>
<b>MASSI CLAUDIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>P</b>
<b>CAPOTOSTI DONATA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.  
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

Il Direttore dr. Pierluigi Raimondi riferisce che l'ente a decorrere dal 18 maggio 2016 ai fini del risparmio della spesa ha chiuso il contratto di noleggio per l'autovettura di servizio.

Le attività dell'ente richiedono tuttavia che alcuni dipendenti debbano recarsi in alcune occasioni in località disagiate da raggiungere con i mezzi pubblici (ad esempio orientamento nelle scuole, partecipazione/organizzazione di convegni, etc.).

Il Direttore, in considerazione anche della recente deliberazione della Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Molise (del. N. 183/2017/PAR), propone di approvare il regolamento concernente l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio oggi proposto.

Nella deliberazione sopra citata viene sottolineato infatti che la questione della rimborsabilità delle spese di viaggio sorge a seguito della previsione normativa del D.L. 78/2010. Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con l'art. 6, comma 12 ha disposto tra l'altro che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 cessano di avere effetto le disposizioni che disciplinano l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio e quelle che misurano il rimborso chilometrico. La Corte costituzionale (con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012) ha evidenziato tuttavia che la portata precettiva della disposizione dell'art. 6, c.12 si atteggia in modo diverso quando destinatario della stessa sia un ente territoriale diverso dallo Stato e, in particolare, un ente locale in quanto in quest'ultimo caso, (sentenza n. 139/2012), *“..le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”*. In tal senso anche il comma 12, ultimo periodo, va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l'art. 6 nel suo complesso è espressione ed è quindi vincolante per gli enti locali solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi che devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrari al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali possono rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di spesa contemplate nell'art. 6. In particolare il comma 12 prevede che *a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009*.

Conseguentemente, si veda deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, deve essere riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio stabilito dal legislatore, tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari, senza stravolgere l'obiettivo di risparmio perseguito.

Il Collegio conclude quindi nel senso che possa essere consentito agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore, di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo.

Il Direttore precisa che la spesa sostenuta per le missioni nell'anno 2009, comprensiva di noleggio auto parziale da maggio a dicembre, carburante, pedaggi e rimborsi al personale è pari ad euro 7.842,80. In generale la spesa è stata comunque ridotta negli anni.

Per quanto attiene il criterio di rimborso, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche (del. N. 126/2015/PAR), in accordo alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 21 del 15 aprile 2011, *ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.* Secondo la sezione regionale di controllo per le Marche *forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti sono regolamentabili esclusivamente per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.*

Viene data lettura della proposta di regolamento concernente l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO CHE:

- Il Consorzio a decorrere dal 18 maggio 2016 ai fini del risparmio della spesa ha chiuso il contratto di noleggio per l'autovettura di servizio;
- le attività dell'ente richiedono che i dipendenti debbano recarsi in alcune occasioni in località disagiate da raggiungere con i mezzi pubblici;

### VISTI:

- D.L. 78/2010, art.6 c.12;
- la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Molise n. 183/2017/PAR;
- la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per le Marche n. 126/2015/PAR;
- la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale Emilia-Romagna n. 208/2013/PAR;
- il regolamento di organizzazione dei servizi del Consorzio Universitario Piceno;

DATO ATTO del positivo parere espresso su detta deliberazione dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, ed allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO OPPORTUNO ai fini dell'organizzazione delle attività dell'Ente, del funzionamento e del buon andamento delle stesse regolamentare l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio;

### DELIBERA

- di approvare il *Regolamento concernente l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio* allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore di contrarre apposita polizza assicurativa casco chilometrica a copertura dei danni comunque cagionati ai veicoli di proprietà privata, nei casi di uso autorizzato degli stessi, ad opera dei dipendenti, salvi i casi di dolo;

- di dare esecuzione al regolamento solo a seguito di stipula della polizza suddetta.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

*Regolamento concernente l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio.*

ART 1. L'uso del mezzo proprio deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e può avvenire solo per ragioni di maggiore economicità e/o efficienza rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.

ART 2. L'uso del veicolo di proprietà privata (autoveicolo, motoveicolo, bicicletta) per ragioni di servizio da parte del singolo dipendente è consentito esclusivamente qualora ricorra almeno una delle circostanze di seguito elencate:

- a) trattasi di missione in località non servita da mezzi pubblici;
- b) la località è raggiungibile con i mezzi pubblici ma ciò risulta disagiata o antieconomico e, in particolare, l'orario dei servizi pubblici di linea non è tale da consentire l'efficiente e l'efficace svolgimento delle attività di servizio, considerate anche le complessive incombenze e mansioni di competenza dell'interessato;
- c) missioni da svolgersi in orari, modalità e località per le quali risulti ragionevole e conveniente autorizzare il dipendente a recarsi direttamente dal proprio domicilio senza dover passare dalla sede dell'Ente o per le quali risulti ragionevole e conveniente autorizzare il dipendente a recarsi direttamente al proprio domicilio al termine della missione, senza dover tornare presso la sede dell'ente;
- d) maggiore economicità rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.

ART 3. Per la procedura di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, si osservano le seguenti disposizioni:

- a) Le richieste per l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio devono essere presentate per iscritto dal dipendente al Direttore (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di richiesta dal parte del Direttore), almeno un giorno prima di quello in cui il servizio deve essere effettuato;
- b) Nel caso di necessità di utilizzo del mezzo proprio da parte del Direttore, per gli effetti dell'autorizzazione è sufficiente la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART 4. Il dipendente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio (autovettura o motoveicolo) ha diritto esclusivamente ad un indennizzo corrispondente alla somma che avrebbe speso se fosse ricorso ai trasporti pubblici o alla somma dei costi effettivamente sostenuti nei casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.

ART 5. L'Ente assicura, con apposite polizze, i danni comunque cagionati ai veicoli di proprietà privata, nei casi di uso autorizzato degli stessi, ad opera dei dipendenti, salvi i casi di dolo.



# CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

## ASCOLI PICENO

### **PARERI DI REGOLARITA' (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)**

Allegato alla deliberazione n. 63 del 18-12-2017  
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 18-12-2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CONNESSE A MANSIONI D'UFFICIO

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore  
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to BUONFIGLI ACHILLE

Il Direttore  
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Consorzio Universitario Piceno dal giorno 12/02/2018 e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL DIRETTORE  
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

---

**PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.**

**Ascoli Piceno, li**

**IL DIRETTORE  
RAIMONDI PIERLUIGI**

---

### **ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 18/12/2017 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li

IL DIRETTORE  
F.to RAIMONDI PIERLUIGI